

# **DECRETO MINISTERIALE 12 FEBBRAIO 1987**

## **Autorizzazione a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione da parte delle associazioni di volontariato**

Gazzetta Ufficiale . n.42 del 20 febbraio 1987

### **IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

visto il decreto-legge 10 luglio 1982 n.428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982 n.547;  
visto il decreto-legge 12 novembre 1982 n.829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982 n.983;  
visto il decreto-legge 7 novembre 1983 n.623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983 n.748;  
viste le proprie ordinanze n.421/FPC/ZA e n. 648/FPC/ZA rispettivamente del 17 novembre 1984 e del 20 dicembre 1985;  
visto l'art.11 del decreto-legge 26 maggio 1984 n.159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984 n.363 e successive integrazioni e modificazioni;  
visto il proprio decreto 25 giugno 1985, con cui si è disciplinato l'uso dell'emblema da utilizzarsi da parte delle associazioni di volontariato di protezione civile per consentire il loro riconoscimento durante le attività di previsione, prevenzione e soccorso;  
visto il proprio decreto n. 1/1689/Vol in data 6 marzo 1986, con cui le associazioni facenti parte del Comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata da gruppi associati di volontariato, sono state autorizzate a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione civile.  
ravvisata la necessità di determinare che tutte le associazioni di volontariato regolarmente censite a norma dell'ordinanza 6 ottobre 1984 n. 359/FPC/ZA, possono a modifica di quanto previsto dall'art. 2 del decreto 25 giugno 1985 citato in premessa, usare l'emblema della protezione civile;  
ritenuto, inoltre, la necessità di individuare le ipotesi in cui il predetto emblema possa essere usato;

### **DECRETA :**

#### **Art. 1**

Ferme restando le autorizzazioni concesse e le disposizioni già emanate in materia per le associazioni di volontariato facenti parte del Comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, possono fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile tutte le associazioni di volontariato che siano regolarmente censite presso il Dipartimento della protezione civile.

A tal fine a richiesta delle singole associazioni, il Dipartimento della protezione civile provvederà all'invio di un esemplare dell'emblema che l'associazione potrà far riprodurre in più esemplari conformi.

#### **Art. 2**

L'utilizzazione dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile da parte dell'associazione o dei suoi componenti è individuata nelle seguenti ipotesi:

- a) intervento dell'associazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, o dal Prefetto competente per territorio;
- b) partecipazione dell'associazione ad esercitazioni di protezione civile o simulazioni di intervento autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
- c) partecipazione dell'associazione a convegni, congressi, raduni di protezione civile o manifestazioni analoghe, autorizzate dalle autorità competenti in materia di protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma addì 12 febbraio 1987